



**MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO PER
LA PREVENZIONE DI VIOLENZE, ABUSI E DISCRIMINAZIONI
NELL'ATTIVITA' SPORTIVA**



INDICE

PARTE GENERALE	4
Premessa.....	5
Fonti	8
Metodologia e struttura del modello	10
Storia e struttura dell'Ente	11
Ambito di applicazione	14
Finalità	15
PARTE SPECIALE	18
Premessa	19
Aree di rischio e procedure	19
Effettività del modello organizzativo.....	35
Sistema sanzionatorio	35
Pubblicità	36
Responsabile delle politiche di salvaguardia (Safeguarding Officer)	37
CODICE DI CONDOTTA	43
Premessa	44
Norme di condotta generali	44
Doveri e obblighi dei tesserati	45
Doveri e obblighi dei dirigenti sportivi, dei tecnici e dei collaboratori ...	46
Doveri ed obblighi degli atleti	47



C L U B S C H E R M A V A L D E R A

Associazione Sportiva Dilettantistica

PARTE GENERALE



PREMESSA

Il Club Scherma Valdera (da qui in avanti anche l'Associazione o il Club) è un'associazione sportiva dilettantistica ai sensi degli artt. 36 e ss. c.c., che ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale, l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, olimpica e paralimpica, dello sport della scherma.

Nell'ambito di simile attività, attraverso l'approvazione del presente documento, il Club Scherma Valdera intende adeguarsi alla normativa di riferimento, come meglio di seguito individuata, al fine di garantire la creazione e il mantenimento di un ambiente sportivo diretto alla crescita psicofisica sana dei tesserati.

L'Associazione è infatti consapevole sia dell'importanza socio-evolutiva che lo sport rappresenta per la persona umana, che, purtroppo, della natura di fertile terreno di proliferazione di abusi, violenze e discriminazioni propria degli ambienti sportivi.


Ciò infatti emerge a chiare lettere da recenti studi di settore che hanno posto l'accento sull'ingravescenza di fenomeni del tipo di quelli menzionati. In particolare, da alcuni dati raccolti dall'associazione *ChangeTheGame*¹ è emerso che *"Il fenomeno dell'abuso sui bambini nello sport ha cominciato a ricevere attenzione alla fine degli anni '80. A partire dalla fine degli anni '90, alcuni Paesi hanno iniziato lentamente ad introdurre politiche per proteggere i bambini negli ambienti sportivi. Tuttavia, negli ultimi anni si è assistito ad un'attenzione senza precedenti riguardo al tema dell'abuso e della violenza sui bambini e sui giovani nello sport a causa dell'emersione di casi su vasta scala, ad esempio nel calcio inglese e nella ginnastica statunitense. Le risposte strategiche a questo problema sono cruciali e devono basarsi su prove solide sulla portata e la natura di questi abusi"*.

¹ ChangeTheGame è la prima associazione italiana di volontari e volontarie, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che combatte ogni forma di violenza sessuale, emotiva e fisica all'interno del contesto sportivo.



Allo stesso modo, a livello comunitario, il Child Abuse in Sport European Statistics (CASES)², all'interno dello studio "General Report The prevalence and characteristics of interpersonal violence against children (IVAC) inside and outside sport in six European countries" ha rilevato come l'82% del campione testato ha sperimentato casi di violenza su minori al di fuori dell'ambiente sportivo, mentre il 75% ha riportato di aver subito simili comportamenti in contesti sportivi, così da fornire una chiara fotografia rappresentativa del fatto che gli abusi sui minori sono un fenomeno estremamente diffuso che colpisce tanto il mondo dello sport quasi quanto ogni altro ambito sociale.

Con particolare riferimento alla situazione italiana, nello Studio effettuato su un campione di 1446 persone che hanno riferito in merito alla loro esperienza sportiva nel periodo in cui erano minorenni, è emerso che il 30,4% ha subito violenza psicologica, il 18,6% violenza fisica, il 14,5% negligenza e il 13,7% violenza sessuale. Di simili comportamenti, sono altresì state registrate le modalità di perpetrazione, così come riportate – a titolo meramente esemplificativo - nell'immagine che segue.




² CASES è un progetto sviluppato dalla Edge Hill University nell'ambito del *Centre for Child Protection and Safeguarding in Sport* con il supporto della Commissione europea, che si propone l'obiettivo di fornire dati attendibili a livello comunitario su numeri, tipologie e caratteristiche degli abusi subiti da parte dei giovani che praticano attività sportiva.



Come emerso dal citato studio *“Spesso sono proprio gli allenatori e le allenatrici ad attuare comportamenti nocivi e dunque a sdoganare la violenza anche da parte dei compagni. In tutti i casi raccolti non c’è mai stato l’intervento dell’allenatore/allenatrice, anche quando era al corrente dei fatti. I bambini spesso imitano i comportamenti che osservano (Huesmann & Taylor, 2006). Di conseguenza, allenatori e genitori, con le rispettive norme e standard, influenzano in modo significativo il comportamento della maggior parte degli atleti, sia nello sport che nella vita quotidiana (Bačanac et al., 2009; Gentile et al., 2019). È importante notare che questi processi di socializzazione spesso avvengono senza che i bambini ne siano consapevoli (Huesmann & Taylor, 2006).”*

Per quanto in questa sede appare di rilievo, i comportamenti indesiderati sono stati posti in essere da compagni di squadra nel 33,1% dei casi, da allenatori e tecnici nel 31,1% e da altri soggetti nei restanti casi. Di essi, il 62,5% ha avuto luogo dentro o in prossimità dell’impianto sportivo, il 25,8% negli spogliatoi, il 7,3% in sale per trattamenti fisici o medici, il 7,2% su un veicolo e il 5,2% in albergo o altro luogo di pernottamento.

Questa tendenza è foriera di importanti conseguenze per le vittime degli abusi, per le loro famiglie, ma anche per tutto il mondo dello sport e per la sua stessa sopravvivenza. Se, da un lato, ciò che lo sport dovrebbe promuovere, vale a dire la crescita psico-fisico dei praticanti, viene frustrato da comportamenti che incidono negativamente su tale sviluppo, in molti casi con conseguenze che perdurano anche nel tempo; dall’altro, la sfiducia e la disaffezione che simili eventi provocano nei confronti degli ambienti sportivi, comportano un duro colpo alla sopravvivenza degli stessi.





Ecco che si è resa necessaria una responsabilizzazione da parte delle società ed associazioni che forniscono servizi sportivi, che induce il Club Scherma Valdera a fare la propria parte per assicurare un luogo in cui il rispetto e lo sviluppo sano della persona umana, soprattutto di quella maggiormente vulnerabile, siano curate e protette da qualsiasi forma di abuso.

*

FONTI

I dati appena riportati hanno reso inderogabile un intervento istituzionale che è esitato in veri e propri atti normativi da parte del Legislatore italiano il quale, all'interno dell'art. 8, co. I, l. delega n. 86 del 2019, ha previsto per la prima volta l'obbligo di tutela dei minori da abusi, violenze e discriminazioni.

In attuazione della delega, il Governo, con l'art. 33, co. VI, d.lgs. n. 36 del 2021, in materia di *riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo*, ha poi previsto che "[...] *con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica da esso delegata in materia di sport, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 12 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto [...] sono introdotte disposizioni specifiche a tutela della salute e della sicurezza dei minori che svolgono attività sportiva, inclusi appositi adempimenti e obblighi, anche informativi, da parte delle società e associazioni sportive, tra cui la designazione di un responsabile della protezione dei minori, allo scopo, tra l'altro, della lotta ad ogni tipo di abuso e di violenza su di essi e della protezione dell'integrità fisica e morale dei giovani sportivi. Il decreto di cui al primo periodo prevede l'obbligo della comunicazione della nomina del responsabile della protezione dei minori all'ente affiliante di appartenenza, in sede di affiliazione e successiva riaffiliazione*".

Dopodiché, con l'art. 16, D. Lgs. N. 39 del 2021, relativo alla *semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi*, ha altresì stabilito - per quanto qui d'interesse - che "*Le Federazioni sportive nazionali [...] sentito il parere del CONI, devono*



redigere, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le linee guida per la predisposizione dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta a tutela dei minori e per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione. Le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche e le Società sportive professionistiche devono predisporre e adottare entro dodici mesi dalla comunicazione delle linee guida di cui al comma 1, modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva nonché codici di condotta ad esse conformi [...]. Le Associazioni e Società sportive dilettantistiche e società sportive professionistiche che non adempiano agli obblighi di cui al comma 2 sono sanzionate secondo le procedure disciplinari adottate dalle Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva e associazioni benemerite a cui esse sono affiliate".

È stata poi la volta della Delibera della Giunta Nazionale del Coni del 25 luglio 2023, n. 255, con la quale sono stati dettati i dettagli e i termini degli adempimenti successivi:

- Emanazione Linee Guida da parte delle singole Federazioni entro il 31 agosto 2023;
- Redazione del Modello organizzativo da parte delle singole società entro 12 mesi dall'emanazione delle linee guida da parte della Federazione di riferimento;
- Nomina, entro il 1° luglio 2024, di un Responsabile per le politiche di Safeguarding (Safeguarding Officer).

Con la l. cost., 26 settembre 2023, n. 1, poi, lo sport è entrato nella Costituzione attraverso la modifica dell'art. 33 il cui nuovo co. VII "La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme".

Con Delibera Presidenziale del 28 giugno 2024, n. 159/89 quest'ultimo termine è peraltro stato prorogato al 31 dicembre 2024, anche in attesa del DPCM di cui all'art. 33 d. lgs. N. 36 del 2021.



Infine, il 31 agosto 2023, la Federazione Italiana Scherma ha pubblicato le Linee Guida per la redazione del Modello organizzativo per la prevenzione di abusi, violenze e discriminazioni nell'attività sportiva, alle quali si ispira il presente documento.

*

METODOLOGIA E STRUTTURA DEL MODELLO

Un Modello organizzativo funzionale ed effettivo, la cui presenza costituisca un reale strumento di prevenzione, necessita di una preventiva analisi concreta della realtà fattuale alla quale il Modello stesso si riferisce.

Ecco che per la redazione del presente Modello, in primo luogo sono stati analizzati i documenti dell'Associazione, ivi compresi lo Statuto, le planimetrie del Centro sportivo in cui viene svolta quotidianamente l'attività, l'organigramma, le foto e i video della struttura.

Dopo questa prima analisi documentale, sono state svolte delle interviste con alcuni membri dello staff tecnico, ai quali è stato chiesto di riferire in merito alla quotidianità dell'attività svolta nella sala di scherma, nonché delle eventuali metodologie già adottate per la prevenzione e il contrasto di fenomeni di violenza e abuso nei confronti e da parte di tesserati. Inoltre, durante le interviste sono state altresì richieste informazioni in merito alle prassi seguite in caso di trasferte e competizioni.

In ultimo luogo, è stato effettuato un accesso presso la struttura sita a Pontedera (PI), in Via G. Verne n. 28.

Ne è seguita la stesura del Modello, strutturato come segue:

- 1) una **parte generale**, in cui sono riportate informazioni di carattere generico sulla storia, la funzione e gli obiettivi perseguiti tramite il documento stesso, nonché quelle informazioni statiche inerenti alla società;



- 2) una **parte speciale** contenente l'individuazione di tutte le aree di rischio con la pedissequa individuazione, non esaustiva, delle condotte che potrebbero comportare un abuso, una violenza o una discriminazione e l'implementazione di una serie di procedure interne e specifiche per ciascuna attività rischiosa volte a ridurre il rischio di verificazione di simili eventi. Oltre a ciò, nella parte speciale sono individuate le misure volte a rendere effettivo il Modello e concreta la sua funzione preventiva, vale a dire il sistema sanzionatorio, la formazione e l'informazione; nonché le procedure inerenti alla nomina, ai poteri e compiti del Responsabile per le politiche di Safeguarding e alle segnalazioni ad esso rivolte;
- 3) il **codice di condotta**, che riporta l'insieme dei comportamenti dovuti e vietati a cui tesserati, atleti, tecnici, dirigenti e collaboratori devono sempre attenersi, indipendentemente dal tipo di attività realizzata e dalla sua rischiosità, nell'esercizio dell'attività sportiva propria del Club Scherma Valdera.

*

STORIA E STRUTTURA DELL'ENTE

Il Club Scherma Valdera è nato nel 1999 dall'idea di allargare l'offerta sportiva per i giovani della città, nei corridoi del Circolo Ricreativo e Culturale del Villaggio Piaggio di Pontedera, ove inizialmente si allenavano tre bambini. Grazie all'entusiasmo dei fondatori, dei primi allievi e dei loro genitori, il numero degli atleti pian piano è aumentato ed è iniziata una lenta e costante evoluzione, che lo ha portato ad essere, in breve tempo, una realtà schermistica tra le più frequentate della Toscana.

Proprio a causa della crescita costante il Club ha dovuto affrontare numerosi cambi di sede, stabilendosi, nel 2008, nell'attuale sede, presso il Centro Poliedro, in Via G. Verne n. 28, 56025, Pontedera (PI), in pieno centro cittadino.

Dopo le Olimpiadi di Atene nel 2004, il Club Scherma Valdera ha annoverato tra i propri istruttori anche Salvatore Sanzo, plurimedagliato olimpico e mondiale, la cui presenza è risultata fondamentale per incentivare un ulteriore approdo di giovani pontederesi desiderosi di iniziare questo sport.



Da Pontedera, infatti, la passione per la scherma si è estesa anche alla zona del Cuoio, interessando giovani di Ponsacco, San Miniato, Montopoli e Santa Maria a Monte, ed anche provenienti da molte zone limitrofe, quali Bientina, Calcinaia e financo Cascina.

Nel tempo il Club si è reso noto a livello nazionale per aver promosso il ritiro della nazionale italiana di sciabola a Peccioli, prima dei Giochi Olimpici di Atene, ai quali Aldo Montano, famoso sciabolaro livornese, ha conquistato la medaglia d'oro.

Il salto a livello internazionale è avvenuto, poi, con la collaborazione all'organizzazione dell'unica gara italiana del Circuito Europeo Cadetti, celebre nelle sue prime edizioni per la messa in palio di un ciclomotore Piaggio. Gara, questa, che per anni ha richiamato atleti under 17 alle sei armi da tutto il mondo e che ha visto la partecipazione di tanti campioni di ieri e di oggi.

Oggi, il Club Scherma Valdera ha raggiunto oltre 70 atleti iscritti e si è specializzato nelle armi della spada e del fioretto.

Nonostante sia relativamente giovane, infatti, la società pontederese può vantare, oltre ad una serie di buoni piazzamenti di tanti suoi piccoli atleti, anche successi di particolare rilievo, tra cui il Campionato italiano categoria allievi con Matteo Valtriani, una medaglia di bronzo ai Campionati Europei Master con Marco Bertolini, la promozione in serie B1 della squadra di fioretto maschile, oltre che i numerosi successi collezionati dalla giovane promessa Vittoria Ciampalini, già membro della squadra giovanile delle Fiamme Oro.

Negli ultimi anni, peraltro, il Club ha promosso anche progetti pilota di scherma paralimpica, risultando una delle poche realtà schermistiche dotata dell'attrezzatura necessaria per lo svolgimento di tale disciplina.

I successi e lo sviluppo del Club Scherma Valdera dimostrano come la volontà e l'impegno dei suoi fondatori e promotori, insieme al supporto dell'Amministrazione Comunale e degli sponsor che l'hanno sostenuta in questi anni, siano riusciti a costruire



per Pontedera e il suo *hinterland* una valida alternativa alle tradizionali discipline sportive comunemente praticate.

Nell'ottica della menzionata crescita numerica costante si colloca anche il desiderio del Club di garantire la creazione ed il mantenimento di un ambiente sportivo sano che poggi su solide fondamenta valoriali e consenta lo sviluppo fisico, sociale ed emotivo dei suoi tesserati.

Attualmente, a livello strutturale, il Club Scherma Valdera è composto da un'assemblea dei soci, un Presidente, un Presidente onorario, un Vice Presidente ed un Consiglio Direttivo. Agli organi sociali si aggiungono uno staff tecnico qualificato, la segreteria e la tesoreria.

Presidente: Giorgio Ciampalini (nato a Pontedera il 14 dicembre 1957 e ivi residente, in via del Crocicchio 80/A).

Presidente onorario: Antonio Chelli

Vicepresidente: Susi Buralassi (nata a Campiglia Marittima il 01 agosto 1962 e residente a Pontedera in via Brigate Partigiane 35).

Consiglio Direttivo:

- Marco Bertolini (nato a Calci il 25 giugno 1949, residente a S. Maria a Monte in via del Pesco 130);
- Giulia Baldereschi (nata a Pisa il 22 aprile 1992, residente a Castelfranco di Sotto in via Bugatti 49);
- Massimo Panichi (nato a Pontedera il 20 febbraio 1978, residente a Calcinaia in via Rabin 29);
- Monica Ratta (nata a Bologna il 23 febbraio 1968, residente a Vicopisano in via Giotto 8);
- Giampiero Starnino (nato a Coreglia Antelminelli il 15 marzo 1969, residente a Buti in Loc. Il Pruno 4);



- Luca Taddeini (nato a Empoli il 04 marzo 1975, residente a Empoli in via J. della Quercia 105);
- Marco Verdiani (nato a Empoli il 16 gennaio 1960, residente a Montelupo Fiorentino in via Signorini 14);

Area tecnica:

- Claudio Del Macchia (nato a Pisa, il 21 luglio 1961, residente a Navacchio (PI), in via Martin Luther King n. 3), tecnico di 2° livello FIS nonché Direttore tecnico del Club;
- Elisa Callari (nata a Pisa il 15 marzo 1981, residente a Cascina (PI), in via Arquata n. 7), tecnico di 2° livello FIS;
- Yuri Ceccanti (nato a Pisa, il 15.03.200, residente a Cascina (PI), in via San martino n. 29), tecnico di 1° livello FIS;
- Lucrezia Vicari (nata a Pontedera, il 06.04.2002, residente a Perignano (PI), in via Livornese Ovest 2/bis), tecnico di 1° livello FIS, collaboratrice inserita nell'organico del club per supportare lo staff nei corsi dei bambini;

Segreteria e tesoreria:

- Giulia Baldereschi, segretario;
- Gabriela Di Sibio, collaboratrice amministrativa;
- Susi Burgalassi, tesoriere e responsabile di segreteria.

*

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Modello organizzativo di gestione e controllo si applica a chiunque partecipi, con qualsiasi funzione o titolo, all'attività dell'Associazione. Più nel dettaglio, i soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

- a. tutti i tesserati dell'Associazione;
- b. tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con l'Associazione;



c. tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con l'Associazione.

Il MOGC ha validità quadriennale dalla data di approvazione e deve essere aggiornato ogni qual volta risulti necessario al fine di recepire le eventuali modifiche o integrazioni delle Linee Guida FIS, delle eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. e delle raccomandazioni dell'Osservatorio Permanente del CONI per le Politiche di Safeguarding.

*

FINALITÀ

L'obiettivo del presente Modello, in accordo con quello della normativa di riferimento, è quello di promuovere una cultura e un ambiente inclusivo che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, in particolare minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità, tutelando al contempo l'integrità fisica e morale di tutti i tesserati.

Le previsioni contenute nel presente documento costituiscono l'insieme delle regole di condotta e delle procedure a cui tutti gli appartenenti dell'Associazione sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

- promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;
- promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;
- rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;
- individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di Safeguarding, anche in conformità alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIS volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di tesserati minori;
- provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;



- informare i tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi.

In particolare, il Modello si propone di circoscrivere i rischi che taluni comportamenti, potenzialmente lesivi della sfera psicofisica dei tesserati, si concretizzino. Tra di essi, particolare attenzione è rivolta a:

- a) **Abusi psicologici**, ossia qualunque atto indesiderato, tra cui la mancanza di rispetto, il confinamento, la sopraffazione, l'isolamento o qualsiasi altro trattamento che possa incidere sul senso di identità, dignità e autostima, ovvero tale da intimidire, turbare o alterare la serenità del tesserato, anche se perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti digitali;
- b) **Abusi fisici**, ossia qualunque condotta che sia in grado, anche solo potenzialmente, di procurare direttamente o indirettamente un danno alla salute, un trauma, lesioni fisiche o che danneggi lo sviluppo psico-fisico del minore tanto da compromettergli una sana e serena crescita. Tali atti possono anche consistere nell'indurre un tesserato a svolgere un'attività fisica inappropriata come il somministrare carichi di allenamento inadeguati in base ad età, genere, struttura, capacità fisica oppure forzare ad allenarsi atleti ammalati, infortunati o comunque doloranti, nonché nell'uso improprio, eccessivo, illecito o arbitrario di strumenti sportivi. In quest'ambito rientrano anche l'induzione o la costrizione al consumo di alcol, sostanze comunque vietate dalla legge o ogni condotta che favorisca le pratiche di doping.
- c) **Negligenza**, ossia quella condotta omissiva di un dirigente, tecnico o qualsiasi tesserato, anche in ragione dei doveri che derivano dal suo ruolo che, avuta conoscenza di uno degli eventi o delle condotte di cui al presente Modello, non intervenga causando un danno o non limitando il danno già verificato o, ancora, contribuendo all'aggravamento del danno già causato da altri;
- d) **Incuria**, cioè la mancata soddisfazione delle necessità fondamentali a livello fisico, medico, educativo, ed emotivo;



- e) **Molestie e violenze sessuali**, vale a dire qualunque atto o comportamento indesiderato e non gradito di natura sessuale, sia esso verbale, non verbale o fisico che comporti una grave noia, fastidio o disturbo, ovvero ogni condotta avente connotazione sessuale, con o senza contatto, in assenza di consenso qualora sia validamente prestabile, o il cui consenso sia stato estorto, manipolato, ottenuto con l'inganno o con l'abuso di una posizione di superiorità o della condizione di fiducia e assoggettamento della persona offesa o, comunque, ogni altra condotta riconducibile allo schema individuato dagli artt. 609 bis e ss. c.p.;
- f) **Abuso di matrice religiosa**, ossia l'impedimento, il condizionamento o la limitazione del diritto di professare liberamente la propria fede e di esercitare in privato o in pubblico il proprio culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume o ad altre norme di legge;
- g) **Discriminazioni**, cioè qualsiasi comportamento che comporti un trattamento differenziato non altrimenti giustificato e riconducibile alle caratteristiche concernenti la razza, il colore della pelle, le caratteristiche fisiche, il genere, lo status socio economico, le prestazioni sportive e le capacità atletiche, la fede religiosa, le convinzioni politiche, le idee, l'età o l'orientamento sessuale;
- h) **Bullismo e cyberbullismo**, vale a dire qualsiasi comportamento offensivo e/o aggressivo che un singolo individuo o più soggetti mettano in atto personalmente, attraverso i social network o altri strumenti di comunicazione ai danni di uno o più tesserati con lo scopo di esercitare un potere o un dominio sul tesserato.



C L U B S C H E R M A V A L D E R A

Associazione Sportiva Dilettantistica

PARTE SPECIALE

18



PREMESSA

Alla luce di quanto indicato nella Parte Generale del presente Modello, in questa Parte Speciale vengono analizzate le aree di rischio in cui i comportamenti e le condotte di abuso, violenza e discriminazione già diffusamente definite in precedenza (vale a dire: abusi psicologici, abusi fisici, negligenze, incurie, molestie e abusi sessuali, abusi di matrice religiosa, discriminazioni, bullismo e cyberbullismo), possano, in astratto e con riferimento alla specifica realtà del Club Scherma Valdera, verificarsi.

Rispetto alle condotte che verranno esaminate, si chiarisce che il loro novero è puramente esemplificativo e che in esse sono individuate esclusivamente quelle che più propriamente potrebbero trovare fertile terreno di coltura nella specifica attività di volta in volta presa in considerazione, senza invece rammentare quelle condotte che già generalmente costituiscono una violenza o un abuso come, ad esempio, schiaffeggiare, tirare calci o pugni o altri comportamenti simili, i quali restano implicitamente stigmatizzati.

Dopodiché, sono individuate le procedure ritenute idonee a prevenire o limitare il rischio che simili eventi si realizzino.

In ultima analisi la Parte Speciale del Modello contiene altresì la disciplina del sistema sanzionatorio, della formazione dello staff e dell'informazione verso i soggetti interessati, nonché le norme relative al Responsabile delle politiche di Safeguarding.

*

AREE DI RISCHIO E PROCEDURE

Anzitutto, quali aree di rischio specifiche sono state individuate le seguenti:

- 1) Assalti;
- 2) Lesioni individuali e/o di gruppo;
- 3) Preparazione atletica;
- 4) Gare;



- 5) Ritiri e trasferte;
- 6) Comunicazioni, pubblicità e social media;
- 7) Rischi trasversali presenti nell'attività del Club Scherma Valdera a.s.d. e, in generale, nell'attività sportiva dei tesserati.

*

1) Assalti

Durante questa attività sono individuate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti situazioni, le quali potrebbero rappresentare un **abuso psicologico**.

Con riferimento agli atleti in pedana gli abusi psicologici potrebbero annidarsi in condotte quali: urlare in faccia, offendere, denigrare o sminuire verbalmente o con gesti effettuati durante l'assalto le qualità fisiche e/o tecniche dell'avversario; prendersi gioco dell'avversario in base al risultato dell'incontro.

Nella medesima situazione, invece, gli abusi fisici possono essere riscontrati nella situazione nella quale l'avversario porti dei colpi non consentiti o consentiti ma realizzati con violenza (quali, ad esempio, le frustate o colpi con la coccia dell'arma); ovvero nel caso di stratonamenti, spinte o colpi portati con la maschera, con le gambe o con il braccio non armato.

Nel corso degli assalti, condotte di **abuso psicologico** potrebbero essere altresì poste in essere da membri dello staff tecnico nel caso in cui essi redarguiscono con urla o schiamazzi scomposti gli atleti, li offendano o denigrino o sminuiscano verbalmente o con gesti le qualità fisiche e/o tecniche dell'allievo; o, ancora, effettuino confronti tra atleti diversi, denigrando uno dei due contendenti.

L'area di rischio rappresentata dagli assalti, peraltro, appare altresì particolarmente sensibile ad una serie ulteriore di **abusi fisici, negligenze ed incurie** quali il disinteresse dello staff tecnico riguardo alla conformità al regolamento dei materiali FIE del materiale tecnico schermistico indossato dagli atleti durante gli allenamenti, o il



consentire l'inizio di attività di assalti non preceduta da un'opportuna fase di riscaldamento o, ancora, la mancata considerazione delle caratteristiche di rischiosità e adeguatezza dei luoghi, strumenti e condizioni atmosferiche ambientali nei quali vengono svolti gli assalti, oppure, infine, l'induzione forzata ad iniziare o proseguire un assalto in condizioni di malessere psicofisico.

Costituisce inoltre una **discriminazione** il rifiutarsi di incontrare un atleta per ragioni religiose, politiche, etniche, di orientamento sessuale, di estrazione sociale ovvero ogni altra ragione che si fondi su caratteri personali dell'avversario. Di pari passo, è discriminatorio indicare agli atleti di non allenarsi insieme ad un altro atleta per le su dette ragioni, ovvero escludere taluni atleti dall'attività schermistica di assalti in sala senza una valida ragione tecnica, medica o disciplinare. Rappresenta una discriminazione di matrice eminentemente religiosa impedire ad un'atleta di indossare segni distintivi di carattere religioso durante un assalto, purché consentiti dal regolamento.

Può costituire una **molestia o abuso sessuale** lo sfruttamento delle condizioni offerte dall'attività in esame al fine di richiedere a un atleta, senza eccezionali ragioni di carattere medico, di spogliarsi o vestirsi del materiale schermistico al di fuori dei locali all'uopo individuati.

PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE DURANTE GLI ASSALTI

- 1) *Durante gli assalti devono sempre essere presenti in palestra almeno due membri dello staff tecnico e/o dirigenziale che possano supervisionare il corretto svolgimento degli stessi e possano intervenire nel caso in cui si verifichi uno dei comportamenti esemplificati (la presenza di due soggetti garantisce anche che gli stessi possano intervenire nel caso in cui la condotta sia perpetrata dall'altro membro dello staff);*
- 2) *controllo periodico a campione prima dell'inizio della seduta di assalti del materiale tecnico schermistico indossato dagli atleti;*



- 3) assicurare le condizioni minime per la prevenzione degli infortuni prima dell'inizio degli assalti;
- 4) prevedere lo svolgimento degli assalti durante i mesi di giugno-luglio-agosto in orari mattutini o serali;
- 5) divieto di svolgimento di assalti di scherma nella stessa sala nella quale in quel momento viene svolta anche attività di preparazione fisica che preveda l'utilizzo di strumenti atti alla preparazione fisica quali, ma non solo, bilancieri e/o palle mediche o comunque prevedere di lasciare almeno una pedana di distanza tra l'attività di assalti e quella di preparazione fisica;
- 6) divieto, salvo eccezionali esigenze di carattere medico, di spogliarsi o vestirsi all'interno della sala di scherma e correlato obbligo di utilizzare a tal fine gli appositi spogliatoi.

*

2) Lezioni individuali e/o di gruppo

La lezione, vale a dire quel momento didattico in cui il tecnico, individualmente o a gruppi più o meno grandi, fornisce nozioni tecniche, tattiche e motorie agli allievi, è un elemento centrale della pratica schermistica e in esso, al pari degli assalti, possono potenzialmente verificarsi episodi costituenti abuso, violenza o discriminazione.

In particolare, si ritengono forieri di un **abuso psicologico** tutti quei comportamenti caratterizzati dall'impiego di un tono di voce aggressivo, le offese potenzialmente perpetrate, ad esempio, in corrispondenza di errori da parte dell'allievo; le condotte denigratorie o quelle volte a sminuire le capacità tecniche dell'allievo o a deriderlo in relazione alla prestazione durante la lezione o alle caratteristiche fisiche; ovvero l'effettuare confronti espliciti e denigratori tra atleti diversi, a maggior ragione se durante una lezione di gruppo.

Costituiscono invece un **abuso fisico** perpetrato durante una lezione il colpire l'allievo con la lama oppure violentemente con la punta dell'arma da lezione, anche al fine di correggere o sottolineare un errore, ovvero di risistemare un posizionamento errato.



Rappresenta altresì un abuso fisico l'indurre forzatamente l'allievo a iniziare o continuare una lezione di scherma in condizioni di malessere psicofisico o di evidente impossibilità. Può altresì essere foriera di un abuso fisico la mancata considerazione delle caratteristiche di rischiosità e adeguatezza dei luoghi e delle condizioni atmosferiche o ambientali nelle quali viene svolta la lezione individuale e/o di gruppo, ovvero il consentire l'inizio di attività di lezione individuale e/o di gruppo senza previa fase di riscaldamento.

Con particolare riferimento alla lezione individuale, essa può altresì rappresentare il potenziale momento per la consumazione di **molestie e/o abusi di carattere sessuale**, ad esempio nei casi in cui venga erogata in sedute di allenamento individuali con atleti minorenni e fuori dall'orario di svolgimento dei corsi. Parimenti può costituire una molestia o un abuso sessuale lo sfruttamento della lezione di scherma al fine di portarsi eccessivamente vicini o toccare direttamente gli atleti per dimostrare la dinamica di un gesto schermistico e/o correggere una posizione o un movimento.

Può altresì costituire una molestia o abuso sessuale lo sfruttamento delle condizioni offerte dall'attività in esame al fine di richiedere a un atleta, senza eccezionali ragioni di carattere medico, di spogliarsi o vestirsi del materiale schermistico al di fuori dei locali all'uopo individuati.

In ogni caso, costituiscono violenza sessuale tutte quelle condotte poste in essere ai sensi degli artt. 609 bis e s.s. c.p.

È invece espressione **d'incuria** la mancata distribuzione tra tutti gli atleti tesserati del tempo dedicato alle lezioni individuali e/o di gruppo, fatte salve specifiche esigenze individuali connesse all'attività sportiva (come ad esempio la specifica preparazione di singoli atleti convocati per una gara di particolare rilievo).

Infine, sono discriminatori tutti quei comportamenti volti ad impedire ad un atleta di indossare segni distintivi di carattere religioso durante una lezione di scherma, purché consentiti dal regolamento; ovvero il rifiuto di dare lezione ad un atleta per ragioni attinenti alla fede, all'etnia, all'estrazione sociale, all'orientamento sessuale, alle idee politiche o ad altre convinzioni personali.



PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE DURANTE LE LEZIONI

- 1) *Procedura di selezione dei tecnici che preveda l'analisi del background degli stessi, ivi compresa la sussistenza di precedenti condanne per reati a sfondo sessuale*
- 2) *acquisto e l'installazione di protezioni arrotondate in gomma sulla punta delle armi non elettrificate impiegate dai tecnici per le lezioni;*
- 3) *controllo periodico e a campione del materiale tecnico schermistico indossato dagli atleti in sala durante le lezioni, prima dell'inizio della stessa;*
- 4) *divieto di svolgimento della lezione individuale e/o di gruppo nella stessa sala nella quale in quel momento viene svolta anche attività di preparazione fisica che preveda l'utilizzo di strumenti quali, ma non solo, bilancieri e/o palle mediche, o, comunque, prevedere di lasciare almeno una pedana di distanza tra l'attività di lezione individuale e/o di gruppo e quella di preparazione fisica;*
- 5) *assicurare le condizioni minime per la prevenzione degli infortuni prima dell'inizio della lezione individuale e/o di gruppo;*
- 6) *in caso di atleti minorenni, è necessario ottenere l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole, in orari in cui la sala da scherma non sia usualmente frequentata e, in ogni caso, tale evenienza deve essere giustificata da ragioni che non consentano di rinviare la seduta a un orario in cui sono normalmente erogati i corsi;*
- 7) *fintantoché sia possibile, utilizzare strumenti di prolungamento del proprio arto superiore per segnalare le modalità più adeguate alla realizzazione del gesto schermistico*
- 8) *predisporre e pubblicare un calendario delle lezioni individuali e prevedere sistematicamente la realizzazione di sessioni di lezioni di gruppo a libera partecipazione degli atleti di modo da garantire un minimo comune denominatore di sedute di lezione a tutti gli atleti.*



*

3) Preparazione atletica.

È altresì individuata quale area a rischio di comportamenti abusivi, violenti o discriminatori la preparazione atletica.

Nel corso della stessa rappresentano **abusi psicologici** tutte quelle mortificazioni, anche con offese e/o schernimenti, di un atleta per il mancato raggiungimento di determinati risultati atletici richiesti, ovvero il realizzare paragoni tra atleti più o meno performanti, oppure ancora condurre le sedute di allenamento mediante urla o rimproveri che esulino dai normali stimoli propri dell'attività in questione. Rappresenta altresì un **abuso psicologico**, sottoforma del c.d. *body shaming*, deridere o rimproverare un tesserato per il fatto che la sua struttura fisica non rientra in ideologici standard predefiniti.

Rappresenta un **abuso fisico** l'indurre forzatamente l'allievo a iniziare o continuare una sessione di preparazione atletica in condizioni di malessere psicofisico o di evidente impossibilità. Può altresì essere foriera di un abuso fisico la mancata considerazione delle caratteristiche di rischiosità e adeguatezza dei luoghi e delle condizioni atmosferiche o ambientali nelle quali viene svolta l'attività fisica, ovvero il consentire l'inizio di tale attività senza previa fase di riscaldamento. Possono altresì costituire un abuso fisico la somministrazione di esercizi fisici eccessivi o, comunque, non proporzionati alle caratteristiche fisiche dell'atleta, nonché di esercizi non adeguati alle differenze di età tra gli atleti.

È altresì un abuso fisico imporre, promuovere o suggerire, anche in condizione dell'età e della suggestionabilità degli atleti, l'utilizzo di sostanze dopanti finalizzate al miglioramento della prestazione fisica.

Possono astrattamente generare situazioni di **molestie o abusi sessuali** eventuali sedute di allenamento individuali con atleti al di fuori dall'orario di svolgimento dei corsi. Parimenti può potenzialmente costituire una molestia o un abuso sessuale il portarsi eccessivamente vicini o toccare direttamente gli atleti durante lo svolgimento



della preparazione fisica per dimostrare la dinamica di un esercizio, individuare gruppi muscolari di interesse e/o correggere una posizione o un movimento sbagliati.

Può costituire una molestia o abuso sessuale lo sfruttamento delle condizioni offerte dall'attività in esame al fine di richiedere a un atleta, senza eccezionali ragioni di carattere medico, di spogliarsi o vestirsi al di fuori dei locali all'uopo individuati.

In ogni caso, costituiscono violenza sessuale tutte quelle condotte poste in essere ai sensi degli artt. 609 bis e s.s. c.p.

PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE DURANTE LA PREPARAZIONE ATLETICA

- 1) *Procedura di selezione dei collaboratori che si occupano della preparazione fisica che preveda l'analisi del background degli stessi, ivi compresa la sussistenza di precedenti condanne per reati a sfondo sessuale;*
- 2) *procedura di selezione dei collaboratori che si occupano della preparazione fisica che preveda una sistematica valutazione delle competenze professionali specifiche;*
- 3) *Divieto di svolgimento della preparazione fisica nella stessa sala nella quale in quel momento viene svolta anche attività schermistica che preveda l'utilizzo di armi di plastica e/o di ferro o comunque prevedere di lasciare almeno una pedana di distanza tra l'attività schermistica e quella di preparazione fisica*
- 4) *assicurare le condizioni minime per la prevenzione degli infortuni prima dell'inizio della lezione individuale e/o di gruppo rendendo obbligatoria la fase di riscaldamento;*
- 5) *prevedere lo svolgimento della preparazione fisica in estate in orari mattutini o serali;*
- 6) *divieto di svolgimento della preparazione fisica in inverno all'aperto o in spazi nei quali non sia presente un'adeguata temperatura;*
- 7) *in caso di atleti minorenni, è necessario ottenere l'autorizzazione scritta dagli esercenti la responsabilità genitoriale qualora siano programmate sedute di allenamento singole, in orari in cui la sala da scherma non sia usualmente*



frequentata e, in ogni caso, tale evenienza deve essere giustificata da ragioni che non consentano di rinviare la seduta a un orario in cui sono normalmente erogati i corsi;

- 8) *fin tantoché sia possibile, utilizzare strumenti di prolungamento del proprio arto superiore per segnalare le modalità più adeguate alla realizzazione del gesto schermistico;*

*

4) Ritiri e trasferte

Situazioni estremamente frequenti nell'attività del Club sono i ritiri e le trasferte che, per la loro natura, assumono rilevanza precipua anche tra quelle a maggior rischio di verifica di comportamenti abusivi. In questa sezione, quindi, sono presi in considerazione i rischi che possono verificarsi in tutti quei casi in cui l'attività sportiva è connessa a viaggi e pernottamenti, lasciando invece ad apposita sezione successiva l'analisi dei rischi connessi alla singola competizione.

Costituiscono **abuso psicologico** tutte quelle condotte volte ad imporre comportamenti specifici o restrittivi in vista dello svolgimento di una competizione in assenza di una giustificazione medico/agonistica, ovvero tutte quelle condotte, subdole o palesi, volte ad aumentare la pressione psicologica percepita dall'atleta rispetto al risultato della competizione agonistica oggetto della trasferta.

Sono **discriminatorie** quelle condotte volte ad impedire ad un atleta, che manifesti la volontà di parteciparvi, di prendere parte ad una competizione senza una valida motivazione disciplinare, medica o tecnico-agonistica, ovvero per ragioni attinenti alla fede, all'etnia, all'estrazione sociale, all'orientamento sessuale, alle idee politiche o ad altre convinzioni personali.

Può essere foriero di una lesione e, quindi, secondo le definizioni su riportate, di un **abuso fisico**, il comportamento dell'incaricato dell'accompagnamento dei tesserati alla trasferta con mezzo proprio o a noleggio che ponga in essere manovre imprudenti o,



comunque, in violazione del codice della strada. È altresì un abuso fisico la somministrazione o l'induzione al consumo di sostanze pericolose o, comunque, di alcol, tabacco o sostanze stupefacenti o dopanti.

I ritiri e le trasferte, poi, costituiscono sicuramente il luogo preminente per la verifica dei gravi episodi di molestie e violenze sessuali. Al fine di prevenire gli eventi maggiormente pregiudizievoli, sono molesti e violenti tutti quei comportamenti che confluiscono in un invito in camera e/o nella costrizione o induzione da parte di un soggetto che esercita l'autorità e il controllo nei confronti di un partecipante al ritiro o alla trasferta a seguirlo nella propria stanza o a lasciarsi entrare nell'altrui camera. È in ogni caso violenta la condotta di chi si introduca nell'altrui camera in dispregio della volontà contraria dell'altra persona o che costringa con la forza la persona a seguirlo nella propria stanza. Anche laddove astrattamente consentiti, costituiscono molestia o violenza sessuale tutte quelle condotte sessualmente esplicite poste in essere in assenza del consenso espresso della persona destinataria, ovvero la realizzazione e/o il trasferimento di prodotti multimediali quali foto o video a sfondo sessuale realizzati durante la trasferta o il ritiro.

In ogni caso, costituiscono violenza sessuale tutte quelle condotte poste in essere ai sensi degli artt. 609 bis e s.s. c.p. nell'ambito della trasferta o del ritiro sia nello spostamento per raggiungere il luogo di gara o di ritiro sia nei locali della struttura ospitante.

Infine, costituiscono **incuria** o, se giustificati da ragioni attinenti alla fede, all'etnia, all'estrazione sociale, all'orientamento sessuale, alle idee politiche o ad altre convinzioni personali, una **discriminazione**, il trascurare eventuali necessità di carattere fisico, psicologico e/o economico pervenute durante la trasferta e che il tesserato manifesti esplicitamente o in modo tacito, ovvero la mancata tempestiva comunicazione agli esercenti la responsabilità genitoriale di qualsiasi informazione relativa alla condizione psicofisica dei tesserati presenti alla trasferta.



PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE PER I RITIRI E LE TRASFERTE

- (1) Procedura di selezione degli accompagnatori alle trasferte che preveda l'analisi del background degli stessi, ivi compresa la sussistenza di precedenti condanne per reati a sfondo sessuale;*
- (2) procedura di selezione degli accompagnatori che preveda l'analisi dei requisiti per lo svolgimento del servizio, quali la patente di guida e la disponibilità di un mezzo di trasporto idoneo;*
- (3) divieto assoluto di ingresso in camera degli atleti da parte dei tecnici, fatti salvi i soli casi di esigenze di carattere medico o altre inderogabili necessità della persona, le quali dovranno essere appositamente documentate dal tecnico in un'apposita relazione da presentare al Consiglio e al Safeguarding Officer;*
- (4) in fase di programmazione della trasferta, evitare camere promiscue in termini di genere e/o età dei partecipanti alla trasferta;*
- (5) in particolar modo nel corso dei ritiri che prevedono pernottamenti prolungati, si prevede l'istituzione di turni di controllo nei corridoi e tra le camere;*
- (6) obbligo di informare preventivamente gli esercenti la responsabilità genitoriale qualora il tecnico riscontrasse che, nell'ambito dello svolgimento di una qualsiasi attività, si potrebbe verificare una situazione di compresenza di un solo atleta e un solo maestro;*
- (7) nel caso in cui il ritiro e/o la trasferta si protragga per più giorni e coinvolga altre attività ludico-ricreative non preventivabili, si applicano le procedure previste dal presente documento, in quanto compatibili, e volte in ogni caso ad evitare la perpetrazione di abusi, discriminazione, violenza;*
- (8) nel caso in cui il ritiro e/o la trasferta si protragga per più giorni e coinvolga altri collaboratori impiegati ad hoc dall'associazione, si applicano loro le procedure contenute nel presente documento, le quali devono essere ad essi preventivamente rese note;*
- (9) realizzazione e continuo aggiornamento di un file contenente i contatti dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale di ciascun atleta il quale dovrà essere*



condiviso con chiunque si trovi ad occuparsi della realizzazione di una trasferta, nonché condivisione con gli esercenti la responsabilità genitoriale delle informazioni di contatto dei soggetti incaricati della trasferta.

*

5) Gare

Anche la gara, elemento centrale dell'attività sportiva, può rappresentare una situazione rischiosa.

Sono **abusi psicologici** che possono verificarsi nel corso della competizione sportiva tutti quegli atteggiamenti volti ad aumentare la pressione percepita dall'atleta rispetto al risultato della competizione agonistica, ovvero a mettere in competizione tra loro i propri tesserati, spronare con eccessiva veemenza a fondo pedana, financo offendendo o aggredendo verbalmente l'atleta stesso. È tale pure sminuire un risultato ottenuto da un atleta oppure, generalmente, le sue capacità tecniche. Può altresì essere considerato un abuso psicologico il comportamento inadeguato tenuto a fondo pedana, nel parterre di gara, nei corridoi, sugli spalti o nelle immediate vicinanze del luogo di gara nei confronti di altri atleti, arbitri, direttori di torneo, genitori o altri tecnici, che sia tale da causare disagio al proprio tesserato.

Sono altresì vietati quegli atteggiamenti, siano essi di rimprovero o di incoraggiamento, che, invadendo in modo eccessivo la sfera fisica personale del tesserato possano comportare un **abuso fisico**. Tra di essi possono costituire un abuso gli strattonamenti, il lancio di oggetti o ogni altra forma di violenza fisica perpetrata nei confronti dell'atleta. Allo stesso modo, costituiscono abuso l'imposizione o la promozione dell'utilizzo di sostanze dopanti durante la competizione e la dissimulazione dello stato di salute dell'atleta al fine di ostacolare l'accertamento del medico di gara ed imporre così la prosecuzione della gara da parte dell'atleta.

Esprimere approvazione o incoraggiare un atleta attraverso contatti diretti con parti erogene del corpo può invece costituire una **molestia sessuale**. Del pari, sempre



nell'alveo delle **molestie ed abusi sessuali**, possono costituirne una – ovvero essere comportamenti prodromici ad un successivo abuso – il seguire un/a proprio/a atleta all'interno degli spogliatoi/bagni presenti sul luogo di gara, fatte salve eccezionali necessità di natura medica.

Può costituire una molestia o abuso sessuale lo sfruttamento delle condizioni offerte dall'attività in esame al fine di richiedere a un atleta, senza eccezionali ragioni di carattere medico, di spogliarsi o vestirsi del materiale schermistico al di fuori dei locali all'uopo individuati.

Rappresentano, invece, segni di **incuria e discriminazione** nei confronti dei tesserati la noncuranza delle necessità fisiche e psicologiche connesse allo svolgimento della gara, nonché il rifiuto di prestare attenzione agli incontri di un atleta per ragioni attinenti alla fede, all'etnia, all'estrazione sociale, all'orientamento sessuale, alle idee politiche o ad altre convinzioni personali.

*

6) Comunicazioni, pubblicità e social media

Di particolare rilievo, soprattutto in conseguenza del loro massivo impiego, anche ai fini pubblicitari, sono le comunicazioni sociali e i Social Networks, i quali possono rappresentare il luogo prediletto per la consumazione di episodi di cyberbullismo, molestie e violenze sessuali.

Ne sono esempi la diffusione di video o foto denigratorie o diffamanti riguardanti un tesserato, ovvero, come già anticipato, la diffusione di contenuti sessualmente espliciti raffiguranti un tesserato.

Possono altresì rappresentare il mezzo per la commissione di fatti di molestie o violenze sessuali l'invio di messaggi privati promiscui o, comunque, indesiderati in alcun modo attinenti all'attività sportiva.



PROCEDURE SPECIFICHE DA SEGUIRE PER LE COMUNICAZIONI E L'USO DEI SOCIAL MEDIA

- (1) È fatto divieto di pubblicare, su qualsiasi piattaforma e con qualsiasi finalità, in qualsiasi modo realizzate, anche casualmente, immagini ritraenti i tesserati e dal contenuto sessualmente esplicito;*
- (2) è vietato, salvo inderogabili esigenze connesse all'attività sportiva, inviare messaggi privati ai tesserati, dovendo prediligersi, fintanto che sia possibile, la comunicazione orale o quella telematica per mezzo di gruppi composti dalla totalità dei tesserati o da specifiche categorie degli stessi. A tal uopo è predisposta una bacheca in luogo accessibile a tutti gli interessati sulla quale affiggere le comunicazioni sociali, nonché dei gruppi, anche whatsapp, ovvero una newsletter tramite i quali condividere tali comunicazioni;*
- (3) nel caso in cui risulti indispensabile la comunicazione diretta con un tesserato minorenni è obbligatorio avvisare anche l'esercente la responsabilità genitoriale ed acquisire previamente il suo consenso;*
- (4) prima della pubblicazione di qualsivoglia contenuto ritraente un tesserato è necessario acquisire il suo consenso, o quello dell'esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore di anni diciotto, allo specifico trattamento dei dati personali.*

*

7) Rischi trasversali presenti nell'attività del Club Scherma Valdera a.s.d. e, in generale, nell'attività sportiva dei tesserati.

L'ambiente sportivo può altresì comportare il rischio che tra i tesserati si verifichino episodi di **bullismo**, che il Club Scherma Valdera intende stigmatizzare e prevenire.

Sono considerati tali i comportamenti costituiti dallo scambio di messaggi offensivi, denigratori, diffamatori o che conducano all'isolamento sociale di taluni tesserati.



Rappresentano altresì episodi di bullismo tutti quelli nei quali un tesserato viene deriso per talune sue caratteristiche fisiche o comportamentali, ovvero per le sue idee politiche, la sua fede religiosa, le sue credenze o convinzioni personali, nonché per il suo orientamento sessuale o altre espressioni della propria personalità, quali, ad esempio, il modo di vestire.

Sempre nell'ambito del bullismo che può potenzialmente generarsi all'interno dell'ambito sportivo, rientrano le condotte perpetrate da parte di tesserati più grandi o fisicamente maggiormente sviluppati di obbligare i più piccoli a fare attività in loro favore, oppure, ancora, la derisione derivante dalla ritenuta assenza di un determinato compendio di abilità tecniche e atletiche. Del pari, è considerato atto di bullismo e di isolamento sociale anche la creazione di gruppi (sia reali che telematici) dai quali vengano appositamente esclusi taluni tesserati.

Inoltre, nella generale attività dell'associazione sono considerati comportamenti afferenti all'incuria e alla negligenza, nonché forieri di possibili abusi fisici, bullismo, cyberbullismo o, nei peggiori dei casi, molestie e violenze sessuali, l'assenza costante di un membro dello staff durante una qualsiasi della attività che si svolge all'interno della palestra e che coinvolga i tesserati, oppure il mancato tempestivo intervento in caso di infortunio occorso durante la preparazione fisica, gli assalti e le lezioni individuali e/o di gruppo, oppure ancora nei casi di commissione di uno dei comportamenti stigmatizzati nel presente Modello.

Può accadere, inoltre, che i tesserati presso il Club Scherma Valdera prendano parte ad allenamenti organizzati da altri Enti, ove potrebbero ripresentarsi le situazioni di rischio ora analizzate.

PROCEDURE TRASVERSALI

(1) Un membro dello staff deve sempre essere presente nella sala in cui si svolge l'attività sportiva;



- (2) *si prevede una procedura di contingentamento dei tempi di permanenza dei tesserati all'interno degli spogliatoi, luoghi ove maggiormente potrebbero verificarsi episodi di bullismo. Tale procedura può consistere, ad esempio, nel sostare nella zona antistante i due spogliatoi con le porte chiuse per prevenire situazioni di potenziale pericolo ravvisabili a livello sonoro e, in ogni caso, da fuori lo spogliatoio, avvisare a voce alta i tesserati presenti all'interno del tempo loro rimasto per completare la vestizione o svestizione del materiale tecnico-schermistico e, infine, rispettando la combinazione di genere tra membro dello staff e spogliatoio, e solamente nel caso in cui sia richiesto da uno dei soggetti presenti ovvero da circostanze eccezionali, entrare per vigilare. In ogni caso di urgenza, ad esempio determinata da urla o schiamazzi provenienti dagli spogliatoi, è consentito e, anzi, doveroso, farvi ingresso, tempestivamente e con previo avviso, per salvaguardare la salute dei tesserati, anche non rispettando la suddivisione di genere tecnico-spogliatoio;*
- (3) *si prevede la creazione di gruppi omogenei di tesserati che separatamente svolgano attività sportiva e che separatamente occupino gli spogliatoi, dato che prevalentemente gli episodi di bullismo si verificano tra persone di diverse età;*
- (4) *il Club si impegna ad inviare i membri del proprio staff negli allenamenti organizzati da altri Enti qualora i propri tesserati manifestino l'intenzione di parteciparvi e, in ogni caso, anche qualora ciò non fosse possibile, lo stesso emette un parere negativo rispetto alla richiesta di un atleta tesserato di partecipare ad un allenamento/ritiro organizzato da un altro Ente, nel caso in cui quest'ultimo non si sia dotato di un Modello organizzativo di gestione e controllo idoneo a prevenire e/o limitare il rischio di abusi, violenze e discriminazioni, in modo tale da dilatare la tutela dei tesserati anche a quelle attività potenzialmente rischiose svolte dagli stessi in contesti diversi da quelli della struttura del Club Scherma Valdera.*



EFFETTIVITA' DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO PER LA PREVENZIONE DI ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI NELL'ATTIVITA' SPORTIVA

*

SISTEMA E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO

Pur restando impregiudicata l'applicazione delle sanzioni previste dai Regolamenti FIS, qualora uno dei soggetti a cui si rivolge il presente Modello ponga in essere condotte rientranti tra quelle che costituiscono abusi, violenze o discriminazioni, ovvero non rispetti le procedure previste dal Modello o, ancora, tenga un comportamento contrario alle norme del Codice di condotta, è punito con una delle seguenti sanzioni:

- 1) **Richiamo**, ossia il biasimo informale con il quale l'Associazione comunica al tesserato l'avvenuta infrazione e lo intima a rispettare in futuro le norme del codice di condotta e le procedure violate;
- 2) **Sospensione** dall'attività agonistica e/o dall'attività di allenamento in palestra di scherma, ossia il divieto di partecipare all'attività sportiva, sia in qualità di atleta che di collaboratore, per un determinato periodo, di volta in volta individuato dal Consiglio Direttivo in base alla gravità della violazione;
- 3) **Esclusione** dell'associato, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, ossia la sanzione che può essere comminata tutte quelle volte in cui vi sia stata una *"violazione delle norme e degli obblighi di cui al presente Statuto e della normativa richiamata"* o *"l'omissione di atti, all'interno o all'esterno dell'Associazione, ritenuti disonorevoli per il buon nome dell'associazione medesima o che costituiscano ostacolo al suo buon andamento"*
- 4) **Interruzione del rapporto di lavoro**, ossia la sanzione applicabile nei casi di maggior gravità nei confronti dei soggetti che prestano la propria attività lavorativa in favore del Club Scherma Valdera ed in base alle norme che regolano il rapporto di lavoro.

A norma dell'art. 11 dello Statuto, unico organo competente ad irrogare una delle menzionate sanzioni è il Consiglio Direttivo, il quale agisce di propria iniziativa, su



segnalazione di un tesserato, ovvero su indicazione del Responsabile per le politiche di Safeguarding.

Il procedimento sanzionatorio è ispirato ai principi del contraddittorio, di proporzionalità e di colpevolezza. Vale a dire che le sanzioni eventualmente irrogate e il loro ammontare devono essere parametrare all'intensità e alla gravità della condotta, nonché all'intensità dell'elemento psicologico dell'intenzione o della negligenza, imprudenza o imperizia.

PROCEDURE DI IRROGAZIONE DELLA SANZIONE

Il procedimento per l'irrogazione di una sanzione per la violazione del Modello organizzativo di gestione e controllo per la prevenzione degli abusi, delle violenze e delle discriminazioni è così articolato:

- (1) apprensione della notizia direttamente da parte del Consiglio Direttivo o comunicazione della notizia al Safeguarding Officer;*
- (2) accertamenti sulla veridicità della segnalazione;*
- (3) comunicazione al Consiglio Direttivo;*
- (4) contestazione scritta della violazione da parte del Consiglio Direttivo al tesserato;*
- (5) termine di quindici giorni dalla ricezione della contestazione da parte del tesserato per rendere la propria versione dei fatti, oralmente o con una comunicazione scritta;*
- (6) decisione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata all'interessato;*
- (7) termine di quindici giorni per proporre appello, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto, innanzi all'Assemblea.*

*

PUBBLICITÀ, DIFFUSIONE E AGGIORNAMENTO

Il presente Modello organizzativo di gestione e controllo dell'attività sportiva è pubblicato sulla *homepage* del sito dell'Associazione, affisso ad una bacheca accessibile



a tutti i tesserati nella sede della medesima, nonché comunicato al *Safeguarding Office* della Federazione Italiana Scherma per la tutela dei tesserati dagli abusi e dalle condotte discriminatorie, insieme alla nomina del Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni.

Per di più, il Modello sarà oggetto di un apposito incontro al quale saranno invitati a partecipare i tesserati, le loro famiglie, i collaboratori e ogni altro membro dello staff e della dirigenza del Club, che si svolgerà all'inizio della stagione agonistica 2024/2025.

In tale occasione verrà diffusamente trattato il tema della normativa rivolta al contrasto delle violenze, abusi e discriminazioni nel mondo dello sport e, anche mediante l'invito di esperti del settore, verranno illustrati ai partecipanti i contenuti e le finalità del Modello. L'incontro sarà altresì registrato e pubblicato sul sito del Club di modo che chi fosse impossibilitato a parteciparvi potrà comunque fruirne.

Ogni nuovo tesserato, peraltro, dovrà, al momento della sottoscrizione del tesseramento, prendere visione del Modello e dichiarare in un'apposita area del documento di averne letto e compreso integralmente il contenuto. Allo stesso modo, ogni nuovo collaboratore sarà tenuto alla medesima dichiarazione.

Il presente Modello organizzativo di gestione e controllo dell'attività sportiva, approvato dal Consiglio Direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

*

RESPONSABILE DELLE POLITICHE DI SALVAGUARDIA (SAFEGUARDING OFFICER)

Il Safeguarding Officer è il soggetto cui è demandata la vigilanza sulla corretta applicazione e sul rispetto del presente Modello. Inoltre, il Safeguarding Officer è il destinatario dei flussi informativi da parte degli interessati concernenti le violazioni o le irregolarità rispetto alle procedure previste nel Modello o, in ogni caso, di tutte quelle



informazioni riguardanti fatti che potrebbero integrare una violenza, un abuso o una discriminazione nell'ambito dell'attività sportiva e sociale svolta dal Club.

L'Associazione nomina un Responsabile Safeguarding contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIS all'atto di affiliazione e ogni qual volta venga sostituito.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere prescelto tra i soci tesserati di comprovata moralità, sensibilità e competenza o può essere una figura esterna all'organizzazione. In ogni caso, è preferibile che la persona scelta non faccia parte dell'organo competente alla sua nomina.

Il Responsabile per le politiche di salvaguardia è scelto tra persone in possesso dei seguenti requisiti:

- non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenni), 609-quinquies (corruzione di minorenni), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609-undecies (adescamento di minorenni).
- non aver riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte della F.I.S. e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
- aver seguito o, comunque, essere disponibile a seguire, corsi di aggiornamento e/o formazione, ovvero essere in possesso di titoli abilitativi eventualmente previsti dai regolamenti federali.

La nomina del Responsabile Safeguarding è adeguatamente resa pubblica mediante:



- immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del sito internet dell'Associazione;
- comunicazione alla FIS per l'aggiornamento del database federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

Il Responsabile delle politiche di Safeguarding è nominato con delibera del Consiglio Direttivo e dura in carica un anno, con possibilità di essere riconfermato.

In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, l'Associazione provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile, inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale. Allo stesso modo, in caso di cessazione o sostituzione, l'Associazione procede ad una nuova affissione e all'aggiornamento del proprio sito internet.

La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto dell'Associazione. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al responsabile Safeguarding della FIS. L'Associazione provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

Compiti del Responsabile delle politiche di safeguarding.

Il Responsabile Safeguarding nominato è tenuto a:

- promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati della FIS e di tutti i soci dell'Associazione, nonché l'osservanza e l'aggiornamento del presente Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta;
- adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione, nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;



- segnalare ai Safeguarding Officers della FIS eventuali condotte rilevanti e fornire agli stessi, attraverso la predetta piattaforma, ogni informazione o documentazione richiesta;
- rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIS;
- formulare proposte di aggiornamento o modifica del Modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva e del Codice di condotta, tenendo conto delle caratteristiche dell'Associazione e della verifica empirica dell'adeguatezza degli stessi, nonché di specifiche esigenze che dovessero manifestarsi nel corso dell'attività dell'Associazione, ovvero di modifiche dell'attività stessa;
- valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito della propria Associazione, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;
- redigere un resoconto, almeno annuale, sul rispetto del Modello e del Codice di condotta da parte dell'Associazione e sulle eventuali segnalazioni ricevute, ovvero sulle criticità riscontrate personalmente;
- verificare le segnalazioni eventualmente ricevute e attivare i meccanismi di tutela previsti dall'Ordinamento nazionale, nonché stimolare l'avvio del procedimento sanzionatorio da parte del Consiglio Direttivo;
- controllare periodicamente le buste delle segnalazioni anonime;
- partecipare all'attività formativa obbligatoria organizzata dalla FIS.

Poteri del Responsabile delle politiche di safeguarding.

Il Safeguarding Officer svolge la propria funzione in modo indipendente rispetto all'Associazione che lo ha nominato e, affinché la sua opera sia effettiva, allo stesso sono riconosciuti i seguenti poteri:

- Accesso ai luoghi, anche in assenza di previo avviso al Club;
- Richiedere informazioni ai tesserati, ai collaboratori e ad ogni altra persona che frequenti l'Associazione;



- Accesso alla documentazione dell'Associazione utile per l'accertamento di possibili violazioni delle norme e delle procedure contenute nel presente Modello;
- Coinvolgere altre professionalità nell'analisi e nell'indagine in merito ad una segnalazione.

PROCEDURE DI SEGNALAZIONE

Tutti i tesserati devono essere vigili nell'identificare situazioni che possano comportare rischi per gli altri e devono riportare ogni preoccupazione, sospetto o certezza circa un possibile abuso, maltrattamento, violenza o discriminazione verso altri al Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società o al Safeguarding Office della FIS attraverso la formulazione di segnalazioni da compiere con le modalità indicate sul sito www.FIS.it/safeguarding.

Chiunque sospetti comportamenti rilevanti può confrontarsi con il Responsabile Safeguarding dell'Associazione o direttamente con il Safeguarding Office della FIS.

Ciascun soggetto interessato può far pervenire al Safeguarding Officer una segnalazione concernente una violazione del Modello o del Codice di condotta, nonché qualsivoglia altra segnalazione che costituisca, a parere del segnalante, una violenza, un abuso o una discriminazione.

Per effettuare la segnalazione, l'interessato potrà utilizzare uno dei seguenti canali:

- in **forma scritta** utilizzando il "metodo delle tre buste", attraverso il quale il potenziale segnalante deve inserire in una busta da lettere due altre buste che rispettivamente contengano: la prima, i dati identificativi del segnalante con la dicitura esterna "*contiene dati identificativi del segnalante*"; la seconda, un documento che descriva con il maggior dettaglio possibile i fatti oggetto di segnalazione, includendo ogni utile allegato e sulla quale, esternamente, sia scritto soltanto "*contiene segnalazione*". La busta contenente i dati e la segnalazione deve essere inserita in un apposito contenitore porta lettere che è predisposto in



ciascuno spogliatoio e che è chiuso con un lucchetto le cui chiavi sono nella sola disponibilità del Safeguarding Officer. Qualora la segnalazione pervenga da soggetti diversi dagli atleti, ossia da coloro che non hanno accesso agli spogliatoi, la busta che la contiene deve essere inserita in un'apposita cassetta delle lettere posizionata all'ingresso della struttura con l'indicazione esterna "Segnalazione per Safeguarding Officer Club Scherma Valdera";

- in **forma scritta** inviando una e-mail all'indirizzo di posta csvsafeguardingofficer@yahoo.com all'uopo creato e al quale ha accesso esclusivamente il Safeguarding Officer nominato;
- in **forma orale**, chiedendo allo stesso indirizzo e-mail un incontro riservato con il Safeguarding Officer.

Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni della società e il Safeguarding Office della FIS sono tenuti agli obblighi di riservatezza previsti dal Regolamento federale. L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni. La protezione riguarda non solo il nominativo del segnalante ma anche tutti gli elementi della segnalazione dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

È fatta sempre salva la possibilità per il segnalante di rivolgersi direttamente ai Safeguarding Officers della Federazione, seguendo le modalità indicate al sito www.FIS.it/safeguarding, ed altresì debitamente pubblicizzate sul sito del Club.



C L U B S C H E R M A V A L D E R A

Associazione Sportiva Dilettantistica

CODICE DI CONDOTTA

43



PREMESSA

Ogni tesserato è tenuto a mantenere e promuovere un ambiente sportivo rispettoso, equo e privo di qualsiasi forma di abuso, violenza e discriminazione.

Diritto fondamentale di ogni tesserato è quello di essere trattato con rispetto e dignità, nonché di essere tutelato da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente da etnia, convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, di nascita, fisica, intellettiva, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psicofisico di ciascun tesserato costituisce un valore assolutamente prevalente, anche rispetto al risultato sportivo.

Non sono consentite discriminazioni di alcun genere, che siano basate su razza, colore, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, nazione o origine sociale, disponibilità economica, nascita o di altra natura.

Sono vietate altresì tutte quelle condotte integranti abuso psicologico, abuso fisico, molestia sessuale, abuso sessuale, negligenza, incuria, bullismo o cyberbullismo o comportamenti discriminatori.

*

NORME DI CONDOTTA GENERALI

I tesserati, i soci e chiunque partecipi con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva, devono:

- adottare condotte non discriminatorie, evitando qualsiasi atteggiamento inappropriato derivante dall'apprezzamento di etnia, sesso, orientamento sessuale, lingua, fede religiosa, opinione politica o di altra natura, nazione. Estrazione sociale o disponibilità economica;
- astenersi dall'adottare condotte quali: colpire, assalire fisicamente o abusare fisicamente o psicologicamente un'altra persona;



- evitare atteggiamenti nei confronti di altri che - anche sotto il profilo psicologico - possano influire negativamente sul loro sviluppo armonico e socio-relazionale;
- agire con comportamenti che siano di esempio positivo, specialmente per i minori;
- astenersi dal porre in essere relazioni con minori che possano essere in qualche modo considerate di natura sessuale, sfruttamento, maltrattamento o abuso;
- usare un linguaggio consono, non offensivo né prevaricatore;
- comportarsi in maniera consona rispetto al ruolo ricoperto, evitando condotte inappropriate o sessualmente provocanti;
- astenersi dallo stabilire o intrattenere contatti con minori utilizzando strumenti di comunicazione online personali (email, chat, social network, etc...) che esulino da quelli strettamente funzionali all'attività istituzionale;
- perseguire il rispetto dei principi indicati nel presente documento, evitando di tollerare o partecipare a comportamenti di altri soggetti che siano illegali, o abusivi o che mettano a rischio la sicurezza;
- astenersi dall'organizzare momenti conviviali non istituzionali con atleti minorenni, salvo il consenso dell'esercente la responsabilità genitoriale;
- agire in modo da tutelare la sfera emotiva del minore, evitando di assumere comportamenti che possano far vergognare, umiliare, sminuire o disprezzare gli altri, o perpetrare qualsiasi altra forma di abuso emotivo;
- evitare di discriminare, trattare in modo differente o favorire alcuni soggetti escludendone altri.

*

DOVERI E OBBLIGHI DEI TESSERATI

I tesserati devono:

- comportarsi secondo lealtà, probità e correttezza nello svolgimento di ogni attività connessa o collegata all'ambito sportivo e tenere una condotta improntata al rispetto nei confronti degli altri tesserati;
- astenersi dall'utilizzo di un linguaggio, anche corporeo, inappropriato o allusivo, anche in situazioni ludiche, per gioco o per scherzo;



- garantire la sicurezza e la salute degli altri tesserati, impegnandosi a creare e a mantenere un ambiente sano, sicuro e inclusivo;
- impegnarsi nell'educazione e nella formazione della pratica sportiva sana, supportando gli altri tesserati nei percorsi educativi e formativi;
- impegnarsi a creare, mantenere e promuovere un equilibrio sano tra ambito personale e sportivo, valorizzando anche i profili ludici, relazionali e sociali dell'attività sportiva;
- prevenire e disincentivare dispute, contrasti e dissidi anche mediante l'utilizzo di una comunicazione sana, efficace e costruttiva;
- astenersi da condotte offensive, minacciose o aggressive;
- collaborare con gli altri tesserati nella prevenzione, nel contrasto e nella repressione di abusi, violenze e discriminazioni (individuali o collettivi);
- segnalare senza indugio al Responsabile Safeguarding situazioni, anche potenziali, che espongono sé o altri a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

*

DOVERI E OBBLIGHI DEI DIRIGENTI SPORTIVI, DEI TECNICI E DEI COLLABORATORI

46

I dirigenti sportivi e i tecnici devono:

- agire per prevenire e contrastare ogni forma di abuso, violenza e discriminazione;
- astenersi da qualsiasi abuso o uso improprio della propria posizione di fiducia, potere o influenza nei confronti dei tesserati, specie se minori;
- contribuire alla formazione e alla crescita armonica dei tesserati, specie se minori;
- evitare ogni contatto fisico non necessario con i tesserati, specie se minori;
- promuovere un rapporto tra tesserati improntato al rispetto e alla collaborazione, prevenendo situazioni disfunzionali, che creino, anche mediante manipolazione, uno stato di soggezione, pericolo o timore;
- porre in essere, in occasione delle trasferte, soluzioni logistiche atte a prevenire situazioni di disagio e/o comportamenti inappropriati, coinvolgendo nelle scelte coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero i soggetti preposti alla vigilanza;



- organizzare l'attività sportiva e gli allenamenti in modo da garantire la privacy degli atleti negli spogliatoi, ovvero facendo in modo che durante l'attività sportiva o in caso di visite mediche e trattamenti con fisioterapisti o simili, vi sia sempre la presenza di un responsabile della società, evitando di accompagnare i minori a casa o facendo in modo che se ciò sia necessario che vi sia sempre la presenza di un componente dello staff;
- astenersi dall'utilizzo, dalla riproduzione e dalla diffusione di immagini o video dei tesserati minori, se non per finalità educative, formative o di diffusione dell'attività sportiva, acquisendo le necessarie autorizzazioni da coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero dai soggetti preposti alla vigilanza;
- astenersi dal creare situazioni di intimità con il tesserato minore;
- segnalare tempestivamente eventuali indicatori di disturbi alimentari degli atleti loro affidati;
- dichiarare cause di incompatibilità e conflitti di interesse;
- sostenere i valori dello sport, altresì educando al ripudio di sostanze o metodi vietati per alterare le prestazioni sportive dei tesserati;
- conoscere, informarsi e aggiornarsi con continuità sulle politiche di *safeguarding*, sulle misure di prevenzione e contrasto agli abusi, violenze e discriminazioni, nonché sulle più moderne metodologie di formazione e comunicazione in ambito sportivo;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro abusi, violenze o discriminazioni nominato dall'Associazione e/o al Safeguarding Office della FIS situazioni, anche potenziali, che esponcano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.

*

DOVERI ED OBBLIGHI DEGLI ATLETI

Gli atleti devono:

- rispettare il principio di solidarietà tra atleti, favorendo assistenza e sostegno reciproco;
- rispettare la funzione educativa e formativa dei dirigenti sportivi e dei tecnici;
- mantenere rapporti improntati al rispetto con gli altri atleti e con ogni soggetto comunque coinvolto nelle attività sportive;



- evitare contatti e situazioni di intimità con dirigenti sportivi e tecnici, anche in occasione di trasferte, segnalando eventuali comportamenti inopportuni;
- astenersi dal diffondere materiale fotografico e video di natura privata o intima ricevuto, segnalando comportamenti difforni a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza, nonché al Responsabile del Safeguarding e/o il Safeguarding Office della FIS;
- segnalare senza indugio al Responsabile contro le violenze, abusi e discriminazioni nominato dalla società e/o al Safeguarding Office della FIS situazioni, anche potenziali, che espongano i tesserati a pregiudizio, pericolo, timore o disagio.